

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI
SUSSIDI IN FAVORE DI
ISCRITTI CON FIGLI IN ASILO NIDO**

ex art. 3 dello Statuto dell'Ente

- ANNO 2024 -

Articolo 1 – PREMESSA

L'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, in ottemperanza alle finalità di cui all'art. 3 dello Statuto, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede un contributo a copertura delle spese sostenute per rette di asilo nido per i figli di iscritti.

Il beneficio assistenziale deve intendersi quale contributo sulle spese effettivamente sostenute e viene concesso nel limite degli importi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e fino all'esaurimento delle somme stanziare.

L'Ente ha previsto per l'anno 2024 uno stanziamento dell'importo di € 15.000 suddiviso in due scaglioni semestrali di € 7.500 Il primo relativo al periodo 1° gennaio 2024 – 30 giugno 2024, il secondo relativo al periodo 1° luglio 2024 – 31 dicembre 2024.

La disponibilità eventualmente non utilizzata del primo semestre 2024 confluisce in quella del secondo semestre 2024.

Le domande ammesse ma eventualmente non finanziate causa insufficienza delle risorse disponibili per il primo semestre 2024, saranno senza ulteriori necessità di comunicazione da parte dell'iscritto, valutate nell'ambito del bando relativo al secondo semestre 2024 e saranno eventualmente finanziate fino all'esaurimento delle somme stanziare.

Art. 2 - BENEFICIARI

Possono beneficiare del sussidio:

- a) gli iscritti contribuenti all'Epap sui quali grava l'obbligo del versamento di tutti i contributi obbligatori (soggettivo, integrativo, di solidarietà, di maternità);
- b) i superstiti dell'iscritto.

Si considerano iscritti contribuenti anche coloro che nel corso dell'anno hanno cessato l'attività o si sono cancellati dall'albo, purché contribuenti nell'anno antecedente la domanda di sussidio.

In caso di impedimento dei soggetti sopra indicati la richiesta dell'assegno può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

Per nucleo familiare si intende quello composto dalle medesime categorie previste dall'art. 16, comma 1 del regolamento dell'Ente, ovvero:

- a. il coniuge o il convivente more uxorio;
- b. figli minorenni, ovvero maggiorenni se inabili o a carico;
- c. genitori inabili dell'iscritto defunto o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico ovvero, in mancanza di questi, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, sempre che al momento della morte dell'iscritto risultino permanentemente inabili ed a suo carico. I superstiti si considerano inabili se riconosciuti tali ai sensi dell'art. 39 del D. P. R. 25 aprile 1957, n. 818, ed a carico dell'iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.

Art. 3 – REQUISITI

Possono presentare apposita domanda gli iscritti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) La regolarità della posizione contributiva e dichiarativa (Mod. 2), fino all'anno precedente a quello di presentazione dell'istanza da parte dell'iscritto;
- b) il reddito familiare risultante dall'indicatore della situazione economica equivalente (modello ISEE) non deve essere superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di presentazione della domanda stessa. Detto limite reddituale è derogato esclusivamente nel caso di documentata disabilità del figlio per il quale si richiede il contributo;

- c) Per nuclei familiari con più di due figli minori a carico, il suddetto limite reddituale è innalzato con la seguente progressione:
- 3 figli 70 volte il contributo soggettivo minimo vigente
 - 4 figli 80 volte il contributo soggettivo minimo vigente
 - 5 figli 90 volte il contributo soggettivo minimo vigente
 - oltre 5 figli 100 volte il contributo soggettivo minimo vigente
- d) Il sussidio può essere erogato una sola volta per ogni anno scolastico nei limiti di cui al successivo art. 6.

Art. 4 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di sussidio deve essere presentata al verificarsi di tutti i requisiti previsti, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'EPAP, scaricabile dalla pagina web www.epap.it, e deve essere inviata all'Ente tramite PEC all'indirizzo epap@pec.epap.it oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre 180 giorni dal termine dell'anno scolastico per il quale si chiede l'assegno, pena la decadenza del diritto all'aiuto.

All'atto di presentazione della domanda gli interessati devono allegare:

- copia modello ISEE in corso di validità;
- copia di documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- certificazione dello stato di famiglia dell'interessato alla data della domanda;
- fotocopia del codice fiscale del richiedente;
- certificato della struttura educativa attestante la frequenza del figlio all'asilo nido per l'anno scolastico di riferimento della domanda;
- copia dei giustificativi attestanti le spese sostenute per le rette di frequenza all'asilo nido;
- autocertificazione attestante l'assenza o l'entità di eventuali ulteriori contributi ottenuti per la medesima finalità;
- nel caso di deroga ai limiti reddituali di cui all'art. 3 o di richiesta del punteggio massimo di cui all'art. 7, certificazione attestante lo stato di disabilità del figlio per il quale si richiede il contributo.

Tutte le domande dovranno contenere la dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali e saranno sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Art. 5 – MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

L'Ente valuterà la sussistenza dei requisiti previsti, nonché l'idoneità della documentazione pervenuta, provvedendo a stilare le graduatorie formulandole sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di Amministrazione e contenuti nel successivo art. 7.

A seguito della chiusura delle istruttorie e della formazione della graduatoria, l'Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle prestazioni, tenendo conto delle due semestralità, che sarà comunicato al richiedente.

Avverso detto provvedimento sarà possibile, entro 60 giorni dalla ricezione da parte dell'iscritto, proporre ricorso al Consiglio di amministrazione.

Art. 6 – ENTITÀ' DEL SUSSIDIO

Il contributo per la retta di frequenza agli asili nido verrà erogato al rimborso delle spese effettivamente sostenute fino al limite massimo di € 1.500, al netto di eventuali ulteriori contributi ottenuti per la medesima finalità.

Le spese sostenute e gli eventuali ulteriori contributi dovranno essere documentati come indicato nel precedente art.4.

In caso di frequenza contemporanea all'asilo nido di più figli appartenenti al medesimo nucleo familiare, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di autorizzare l'erogazione di ulteriore contributo determinato come al comma precedente, fino ad € 1.000 per le rette inerenti ogni figlio successivo al primo.

Il sussidio sarà erogato in un'unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente dell'iscritto beneficiario comunicato in fase di domanda.

Il sussidio è cumulabile con altri trattamenti di assistenza di cui all'art. 2, comma 1 del regolamento per l'erogazione dei trattamenti di assistenza.

Art. 7 – PUNTEGGI E GRADUATORIA

Per la concessione dei sussidi il CdA terrà conto dei seguenti criteri:

1. reddito familiare risultante dall'Indicatore della situazione economica equivalente (Modello ISEE):

Scaglioni	Punti:
fino a € 10.000	20
da € 10.001 a € 20.000	15
da € 20.001 a € 30.000	10
superiore € 30.000	5

2. Anni consecutivi per i quali l'iscritto è in regola con la contribuzione e con le relative comunicazioni, come risultanti dagli estratti conto. I punteggi saranno attribuiti secondo la seguente partizione e calcolati con le seguenti modalità: anni in regola diviso anni di iscrizione totali:

Scaglioni	Punti:
100%	5
da 75 a 99%	4
da 50 a 74%	3
da 25 a 49%	2
da 1 a 24%	1

3. familiari a carico:

Scaglioni	Punti:
Nessun familiare	0
1 familiare	1
2 familiari	2
Oltre 2 familiari	3

4. Punteggio extra di 6 punti nel caso in cui sia presente un diversamente abile nel nucleo familiare del richiedente;
 5. Punteggio extra di 10 punti in caso di libero professionista puro, senza altra cassa o ente di previdenza.
- A prescindere dal calcolo previsto, nel caso in cui il figlio per cui è richiesto il contributo sia disabile, è riconosciuto alla domanda il massimo dei punteggi attribuibili.

Art. 8 – VERIFICHE

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in tema di documentazione amministrativa, l'Epap si riserva di procedere, anche a campione, alle verifiche ritenute opportune in relazione alle autodichiarazioni, alla sussistenza dei requisiti dichiarati e alla veridicità della documentazione prodotta.